

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 71°

ROMA - Martedì, 25 febbraio 1930 - ANNO VIII

Numero 46

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	" 240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	" 80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	" 160	100	70
Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obblighi gascionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 - Estero L. 100.			

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionale con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stesso.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I, 15. - Ancona: Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele, 30. - Aquila: Agnelli F., via Principe Umberto, 25. - Arezzo: Pellegrini A., via Cavour, 15. - Ascoli Piceno: Intendenza di Anania (Servizio vendita). - Asmara: A. A. e F. Cicero, - Avellino: Lepino C. - Bari: Libr. editr. Fava Luigi & Guglielmo, via Sparano, 36. - Belluno: Silvio Benetta, editore. - Benevento: Tomassoli B., Corso Garibaldi, 219. - Bengasi: Russo Francesco, - Bergamo: Libr. inter. Itat. di Arti Grafiche dell'A.L.I. - Bologna: Libr. editr. Cappelli Lucio, via Farini, 6. - Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli. - Bolzano: Rinfreschi Lorenzo. - Brindisi: Carlucci Luigi. - Caltanissetta: P. Milla Russo. - Campobasso: Colaneri Giovanni « Casa Molisana dello Stato ». - Caserta: F. Croce e Figli. - Catania: Libr. Editr. Giannotta Nicolò, via Lincoln, 271-275; Società Editrice internaz., via Vittorio Emanuele, 135. - Catanzaro: Scaglione Vito. - Oietti: F. Piccirilli. - Como: Nani e C. - Cosenza: Intendenza di Anania (Servizio vendita). - Cremona: Libreria Sonzogno E. - Cuneo: Libreria Editrice Solomone Giuseppe, via Roma, 68. - Enna: G. B. Buscemi. - Ferrara: G. Lunghini e F. Bianchini, piazza Pace, 31. - Firenze: Rossini Armando, piazza Unità Italiana, 9; Ditta Bemporad e Figlio, via del Proconsolo, 7. - Fiume: Libr. Pop. « Minerva », via Galilei, 6. - Frosinone: Grossi prof. Giuseppe. - Foggia: Piloni Michele. - Forlì: Archetti G., Corso Vitt. Em., 12. - Genova: Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I., Soc. Editr. Intern., via Petrarca, 23-24-t. - Grosseto: Signorelli F. - Gorizia: Paternò G., Corso Giuseppe Verdi, 37. - Imperia: S. Benedusi: Cavallotti G. - Livorno: S. Belforte e C. - Lucca: S. Belforte e C. - Macerata: P. M. Ricci. - Mantova: U. Mondovì, Corso Vittorio Emanuele, 64. - Messina: Ferrara Vincenzo, viale San Martino, 45; G. Principato; D'Anna Giacomo. - Milano: Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libreria Italiana, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; Società Editrice Internazionale, via Bocchetto, 8; A. Vallardi, via Stalvio, 2; Luigi di Giacomo Pirota, via Cavallotti n. 16; Libreria Italia, via Durini n. 1. - Modena: G. T. Vincenzi e nipoti, Portico del Collegio. - Napoli: Paravia & Treves, via Guglielmo S. Felice, 49; Raffaele Majolo e Figlio, via T. Caravita, 30; A. Vallardi, via Stalvio n. 2. - Novara: E. Guaglio, Corso Umberto I, 26; Ist. Geogr. De Agostini. - Nuoro: Margaroli G. - Padova: A. Draghi, via Cavour, 9. - Palermo: O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele, 335. - Parma: Libreria Fiaccadori, via al Duomo, 20-21; Società Editrice Internazionale, via del Duomo, 20-26. - Pavia: Bruni & Marelli. - Perugia: Natale Simonelli. - Pesaro: Rodope Gennari. - Piacenza: Editore V. Porta, via Cavour, n. 10-13. - Pisa: Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo. - Pistoia: A. Pacinotti. - Pola: Schmidt, piazza Foro, 17. - Potenza: A. Ditta Raffaele Marchestello. - Ravenna: E. Lavaona & Figli. - Reggio Calabria: R. D'Angelo. - Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, via Felice Cavallotti. - Rieti: A. Tomassetti. - Roma: Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani, 88; Maglione, via Due Macelli, 88; Mantegassa degli Eradi Cremonesi; via 4 Novembre, 145; Stamperia Beale, vicolo del Moratto, 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele; Libreria Littorio, Corso Umberto, 330; Istituto Geografico de Agostini, via della Stamperia, 64-65; Libreria Scienza e Lettere del dott. G. Bardi, piazza Madonna, 19-20. - Rovigo: G. Marin, via Cavour, 48. - Sansevero: Luigi Venditti, piazza Municipio, 9. - Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele, 14. - Savona: Pietro Lodola. - Siena: Libreria S. Bernardini, via Cavour, 42. - Siracusa: C. Greco. - Sondrio: E. Zarucchi, via Dante, 9. - Spessa: A. Zacutti, via Felice Cavallotti, 3. - Taranto: Fratelli Filippi, via Archita. - Ternamo: L. D'Ignazio. - Terni: Stabilimento Aiterocca. - Torino: Editrice F. Casanova & C., piazza Garignano; Soc. Editr. Intern., via Garibaldi, 20; Fratelli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa, 6; Libreria S. Lattes & C., via Garibaldi, 3. - Trapani: Giuseppe Banci, Corso Vittorio Emanuele, 82. - Trento: Edit. Marsella Deserti, via S. Pietro, 6. - Treviso: Longo & Zoppelli. - Trieste: Lucio Cappelli, Corso Vittorio Emanuele, 12; Treves & Zanichelli, Corso Vittorio Emanuele, 27. - Tripoli: Libreria Minerva di Casopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. - Udine: Alfonso Benedetti, via Paolo Sarpi, 41. - Varese: Maj & Mainati. - Venezia: Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele, 3844. - Vercelli: Bernardo Cornale. - Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini, 42. - Vicenza: Giovanni Galla, via Cesare Battisti. - Viterbo: Fratelli Buffetti. - Zara: E. De Sconfeld, piazza Plebaidito.

CONCESSIONARI SPECIALI. - Torino: Rosenberg & Sellier, via Maria Vittoria, 18. - Milano: Casa Editrice Ulrico Hoepli, Galleria de Oristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. - Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. - Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 485. - Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvisi Perreghini. - Parigi: Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. - Messaggerie Italiane: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via del Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma della norma inserita nella testata della « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla « Gazzetta », nonché quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di
pubblicazione

LEGGI E DECRETI

303. — LEGGE 23 dicembre 1929, n. 2391.
Conversione in legge del R. decreto-legge 2 luglio 1929, n. 1251, recante disposizioni per il mantenimento fino al 30 giugno 1930 dell'attuale composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici Pag. 726
304. — REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1930, n. 75.
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende speciali autonome, per l'esercizio finanziario 1929-30. Pag. 727
305. — REGIO DECRETO 23 gennaio 1930, n. 74.
Autorizzazione al comune di Vigo a modificare la propria denominazione in « Vigo di Cadore » Pag. 732
306. — REGIO DECRETO 23 dicembre 1929, n. 2392.
Riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile Pag. 732
307. — REGIO DECRETO 9 dicembre 1929, n. 2393.
Modificazioni al R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, contenente norme per l'attuazione del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro Pag. 737
- REGIO DECRETO 20 febbraio 1930.
Collocamento a riposo del gr. uff. dott. Ignazio Mormino, direttore generale del Banco di Sicilia Pag. 737
- REGIO DECRETO 20 febbraio 1930.
Nomina del comm. rag. Salvatore Badami a direttore generale del Banco di Sicilia Pag. 738
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 febbraio 1930.
Nomina del Comitato per l'amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione biennale internazionale d'arte » con sede in Venezia Pag. 738
- DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1929.
Condizioni generali di polizza, tariffe e regolamento per la loro applicazione, relativi alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro in Tripolitania e in Cirenaica Pag. 738
- DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1930.
Istituzione del campo di fortuna di Treviso Pag. 739
- DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1930.
Istituzione del campo di fortuna di Lugo, in provincia di Ravenna Pag. 739
- DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1930.
Istituzione del campo di fortuna di Agrigento Pag. 739
- DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1930.
Revoca del decreto Ministeriale 31 luglio 1928 che istituiva il campo di fortuna di Aquino, in provincia di Frosinone. Pag. 740
- DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1930.
Istituzione del campo di fortuna di Ribera, in provincia di Agrigento Pag. 740
- DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1930.
Revoca del decreto Ministeriale 31 ottobre 1928 che istituiva il campo di fortuna di Vipiteno, in provincia di Bolzano. Pag. 740
- DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1930.
Assegnazione di un premio ai pescatori italiani che durante l'anno 1930 conseguano la qualifica di motorista autorizzato alla condotta di motori ausiliari Pag. 740

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana Pag. 741

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero della giustizia e degli affari di culto: R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, contenente provvedimenti temporanei per le fusioni di società commerciali Pag. 744

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della guerra: Avviso di rettifica Pag. 744
Ministero delle corporazioni: Approvazione di nomine sindacali. Pag. 744

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite Pag. 744
Rettifiche d'intestazione Pag. 745
Conversione di certificati di rendita consolidato 5 % Pag. 747
Smarrimento di vaglia del Tesoro Pag. 747

CONCORSI

Ministero dell'educazione nazionale: Concorsi per titoli ed esami ai posti di capo officina nella Regia scuola di avviamento di Giulianova Pag. 747

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli Atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno (edizione normale), che si è oggi ultimata la spedizione del fascicolo 1° del volume VI della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del 1929.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, via Giulia n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la Raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 303.

LEGGE 23 dicembre 1929, n. 2391.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 luglio 1929, n. 1251, recante disposizioni per il mantenimento fino al 30 giugno 1930 dell'attuale composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 luglio 1929, n. 1251, recante disposizioni per il mantenimento fino al 30

giugno 1930 dell'attuale composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BIANCHI — DE BONO —
MOSCONI — GAZZERA — SIRIANNI —
ACERBO — CIANO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 304.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1930, n. 75.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende speciali autonome, per l'esercizio finanziario 1929-30.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 13 giugno 1929, nn. 956, 957 e 963, 17 giugno 1929, nn. 958, 959, 961, 962 e 971, 20 giugno 1929, numero 995, e 27 giugno 1929, nn. 1034, 1035 e 1036;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti iscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonché in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali;

Visto il R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661, concernente la trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e la modificazione della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1929-30, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella B, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 3.

Nel conto dei residui dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici sono introdotte le varia-

zioni di cui all'annessa tabella C, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

Nei bilanci dell'Amministrazione del Fondo per il culto e dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio finanziario 1929-30, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella D, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 5.

La somma di L. 200.000 autorizzata con il R. decreto 12 agosto 1927, n. 754, per le spese relative all'incremento della olivicoltura, è elevata, per l'esercizio finanziario 1929-30, a L. 450.000.

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 3 della legge 27 giugno 1929, n. 1035, è modificato come in appresso: « Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste e per le maggiori spese di personale e di carattere generale; i prelevamenti dal fondo di riserva per opere straordinarie; nonché la iscrizione delle somme prelevate ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta saranno autorizzati con decreti Reali, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze.

Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente col consuntivo dell'Azienda stessa ».

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 104. — FERZI.

TABELLA A.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1929-30.

a) In aumento:

Cap. n. 59 — Tasse sui motocicli, sulle autovetture e sugli autocarri	L. 5.000.000
Cap. n. 60 — Contributo di miglioramento stradale, ecc.	5.000.000
Cap. n. 154 — Rimborso, da Aziende autonome, delle spese di ogni genere sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato	50.000
Cap. n. 170 — Proventi e recuperi di portafoglio	15.000.000
Cap. n. 254-ter — Versamento delle attività finanziarie del soppresso Fondo per l'emigrazione	3.100.000
Totale degli aumenti	L. 28.150.000

b) Modifica di denominazione:

Cap. n. 257 — Interessi dovuti dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, costituito dalle Casse provinciali di credito agrario di

Cagliari e Sassari per l'art. 14 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sulle somme mutate alle Casse medesime ai sensi e per gli scopi previsti dall'art. 90 del testo unico di legge pel credito agrario, approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 902.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1929-30.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) In aumento:

Cap. n. 28 — Spese pel Senato del Regno . . .	L. 1.000.000
Cap. n. 33 — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.	100.000
Cap. n. 35 — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	200.000
Cap. n. 50 — Spese pel funzionamento del Comitato per la mobilitazione civile	50.000
Cap. n. 71 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti (Corte dei conti)	300.000
Cap. n. 72 — Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati, ecc. (Corte dei conti).	37.000
Cap. n. 97 — Spese per la Commissione tecnica permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508, ecc. e per la Commissione costituita presso l'Amministrazione del debito pubblico per la convalidazione dei titoli deteriorati, ecc.	5.000
Cap. n. 105 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Amministrazione centrale)	5.000
Cap. n. 124 — Assegni fissi per spese d'ufficio per le Amministrazioni esterne del catasto, ecc.	200.000
Cap. n. 145 — Proventi della tassa di circolazione degli autoveicoli, ecc., devoluti all'Azienda autonoma statale della strada	10.000.000
Cap. n. 161 — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dal Provveditorato generale	20.000
Cap. n. 166 — Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, ecc. (Provveditorato generale dello Stato)	50.000
Cap. n. 172 — Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette, ecc.	500.000
Cap. n. 176 — Spese e premi pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile, ecc.	300.000
Cap. n. 286-bis (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per la costruzione di un padiglione da adibire a sede degli uffici preposti ai lavori del censimento agricolo	200.000
Cap. n. 303-ter (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per lavori di riordinamento e sistemazione del Castello di Miramare a Trieste	740.000
Cap. n. 327-ter (di nuova istituzione) — Maggiore assegnazione per saldo di spese residue accertate a carico del capitolo n. 71 « Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di servizio del Palazzo delle Finanze, della Corte dei conti e relative dipendenze, e paghe agli operai che vi sono addetti » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1928-29	130.000
Cap. n. 327-quater (di nuova istituzione) — Maggiore assegnazione per saldo di spese residue accertate a carico del capitolo n. 12 « Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate, anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168, e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1928-29	281.805
Cap. n. 327-quinquies (di nuova istituzione) — Maggiore assegnazione per saldo di spese residue accertate a carico del capitolo n. 72 « Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1928-29	11.000

Cap. n. 395 (aggiunto - in conto competenza) — Contributo per il dopolavoro del personale della Corte dei conti	L. 35.000
Cap. n. 397 (aggiunto - in conto competenza) — Interessi passivi sulle somme dovute ai comuni di Roma e di Milano, ed al Consorzio di credito per opere, ecc.	14.500.000
Cap. n. 471 (aggiunto - in conto competenza) — Spese per i lavori di adattamento di locali nella « Farnesina » ad uso della Regia Accademia d'Italia	1.000.000
Cap. n. 475 (aggiunto - in conto competenza) — Spese per la sistemazione dei palazzi del Senato del Regno	2.000.000
Totale degli aumenti	L. 31.667.805

b) In diminuzione:

Cap. n. 100 — Indennità di missione e spese varie per i servizi del Tesoro all'estero	L. 5.000
Cap. n. 130 — Acquisto di strumenti, carta da disegno, ecc. (Catasto)	200.000
Cap. n. 170 — Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni, ecc. (Provveditorato generale dello Stato)	20.000
Cap. n. 365 — Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto, ecc.	5.000
Totale delle diminuzioni	L. 230.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) In aumento:

Cap. n. 71-ter (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per l'acquisto della Villa Ghigliermini in Bastia, per destinarla a sede del Regio consolato generale in detta città	L. 261.000
Cap. n. 71-quater (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per lavori di adattamento della Villa « Italia » a Beirut donata allo Stato dal sig. Nino Massad	300.000
Cap. n. 72-bis (modificata la denominazione) — Concorso dello Stato nelle spese di acquisto e nella costruzione di case per italiani all'estero	2.000.000
Cap. n. 72-ter (di nuova istituzione) — Concorso dello Stato nelle spese relative all'istituzione di scuole e di orfanotrofi per italiani a Zurigo	800.000
Totale degli aumenti	L. 3.361.000

MINISTERO DELLE COLONIE.

a) In aumento:

Cap. n. 3 — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc.	L. 11.000
Cap. n. 17 — Somma da porsi a disposizione dei Governatori e da erogarsi direttamente dal Ministero per spese politiche	1.875
Totale degli aumenti	L. 12.875

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

a) In aumento:

Cap. n. 2 — Assegni e indennità di missioni per gli addetti al Gabinetti	L. 20.000
Cap. n. 6 — Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi, ecc.	20.000
Cap. n. 8 — Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio. Sussidi ad impiegati ed insegnanti già appartenenti all'Amministrazione, ecc.	5.000
Cap. n. 63 — Spese per il funzionamento e per i servizi speciali dei Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, ecc.	320.000
Cap. n. 64 — Spese, concorsi e sussidi per le scuole pratiche di agricoltura, ecc.	210.000
Cap. n. 65 — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti e di Regie scuole industriali, ecc.	3.000.000
Cap. n. 69 — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti, di Regie scuole commerciali, ecc.	1.000.000

Cap. n. 72 — Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, della Regia scuola normale superiore di Pisa, ecc.	L. 79.000
Cap. n. 77-bis (di nuova istituzione) — Spese per i corsi speciali di storia militare e di cultura scientifica relativa alla tecnica militare, presso Istituti d'istruzione superiore (R. decreto 7 agosto 1925, n. 1615)	180.000
Cap. n. 137-ter (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per contributo nelle spese di impianto della stazione sperimentale per le radio-comunicazioni	160.000
Cap. n. 149 (aggiunto - in conto competenza) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1929-30	21.985
Cap. n. 161 (aggiunto - in conto competenza) — Retribuzioni, compensi, indennità ed altre spese per il libro unico di Stato per le scuole elementari	400.000
Totale degli aumenti	L. 5.415.985

b) In diminuzione:

Cap. n. 40 — Fondo destinato alle spese degli enti culturali delegati per il funzionamento delle scuole e dei corsi, ecc.	L. 680.000
Cap. n. 57 — Posti gratuiti e semigratuiti nei Convitti nazionali, ecc.	17.500
Cap. n. 66 — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere, ecc.	40.000
Cap. n. 109 — Premi di incoraggiamento ad autori, ad enti ed istituti che abbiano eseguito e promosso opere di particolare pregio, ecc.	15.000
Cap. n. 112 — Retribuzione al personale straordinario e avventizio, ecc.	15.000
Cap. n. 128 — Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri enti, per l'acquisto di aree, ecc.	20.000
Cap. n. 129 — Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri enti per la costruzione di edifici dei Regi istituti, ecc.	20.000
Cap. n. 144-sesties — Assegnazione straordinaria per completare l'adattamento e l'arredamento dei locali destinati a sede dell'Accademia d'Italia	(a) 500.000
Totale delle diminuzioni	L. 1.307.500

(a) I titoli di spesa già emessi a carico di questo capitolo — che si sopprime — si intendono imputati a carico del capitolo n. 471 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) In aumento:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale proprio, ecc.	L. 50.000
Cap. n. 10 — Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento, ecc.	100.000
Cap. n. 15 — Consigli e Commissioni - Spese relative	50.000
Cap. n. 51 (modificata la denominazione) — Spese per provvedimenti profilattici contro le epizootie - Quota a carico dello Stato pel pagamento delle indennità per abbattimento degli animali - Contributi per le condotte veterinarie - Assegni e indennità per la visita del bestiame di transito alla frontiera e nei porti e per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno - Contributi all'Istituto internazionale del freddo e all'Ufficio internazionale delle epizootie in Parigi	12.000
Cap. n. 64 — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, all'Arma dei Reali carabinieri, ecc.	1.000.000
Cap. n. 68 — Contributo alle Province per spese di accasermamento dei Reali carabinieri, ecc.	3.000.000
Cap. n. 69 — Spese per l'affitto e la manutenzione dei locali per l'accasermamento dei Reali carabinieri ed agenti di pubblica sicurezza entro la circoscrizione del Governatorato di Roma, ecc.	1.000.000
Cap. n. 77 — Spese per l'impiego della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizi di speciale importanza	3.000.000
Totale degli aumenti	L. 8.212.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 8 — Fitto di locali, ecc.	L. 1.000.000
Cap. n. 52 — Contributo per l'Ufficio internazionale delle epizootie in Parigi, ecc.	12.000
Cap. n. 76 — Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica, ecc.	4.000.000
Totale delle diminuzioni	L. 5.012.000

c) Modifica di denominazione:

Cap. n. 122 — Assegnazione straordinaria per la esecuzione di opere varie di riparazione e di restauro e per l'arredamento del palazzo acquistato dagli eredi Spada-Veralli in Roma e adibito a sede del Consiglio di Stato.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) In aumento:

Cap. n. 10 — Spese per gli studi e le ricerche sperimentali, ecc.	L. 50.000
Cap. n. 17 — Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali	30.000
Cap. n. 18 — Genio civile - Spese di ufficio, Provvista, riparazione e trasporto di mobili, ecc.	50.000
Cap. n. 22 — Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche	80.000
Cap. n. 35 — Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico, ecc. (Italia settentrionale)	125.000
Cap. n. 53 — Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti.	1.000.000
Cap. n. 66 — Incaricati provvisori ed operai temporanei - Retribuzioni, ecc.	700.000
Cap. n. 74-bis — Spese relative al servizio delle automobili, ecc.	700.000
Cap. n. 77-bis — Migrazioni interne - Contributi, ecc.	200.000
Cap. n. 87 — Spese dipendenti da alluvioni, piene, ecc. (Italia settentrionale)	1.000.000
Cap. n. 99 — Edifici pubblici governativi (Italia centrale)	5.600.000
Cap. n. 123 — Opere pubbliche nella Sicilia	3.300.000
Cap. n. 128 — Spesa per costruzione di strade ferrate, ecc.	5.700.000
Totale degli aumenti	L. 18.535.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 34 — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di prima e seconda categoria, ecc. (Italia settentrionale)	L. 850.000
Cap. n. 44 — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di prima e seconda categoria, ecc. (Italia centrale)	485.000
Cap. n. 68 — Personale straordinario per l'esecuzione di opere pubbliche - Retribuzione, ecc.	1.600.000
Cap. n. 81 — Opere idrauliche (Italia settentrionale)	8.000.000
Cap. n. 96 — Utilizzazione di acque pubbliche (Italia centrale)	2.000.000
Cap. n. 100 — Opere speciali in Roma	3.000.000
Cap. n. 127 — Contributo dello Stato nelle costruzioni di case popolari, ecc.	2.000.000
Totale delle diminuzioni	L. 17.935.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) In aumento:

Cap. n. 7 — Ispezioni e missioni nell'interesse dei vari servizi dell'Amministrazione centrale	L. 20.000
Cap. n. 11 — Spese casuali	10.000
Cap. n. 37 — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale dell'Ispettorato, ecc.	15.000
Cap. n. 38 — Indennità di trasferta, di traslocazione e diverse al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale dell'Ispettorato, ecc.	80.000
Cap. n. 55 — Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie, ecc.	1.500.000
Cap. n. 56 — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale, ecc.	100.000
Cap. n. 63-bis (di nuova istituzione) — Premi di operosità e di rendimento al personale delle Capitanerie di porto incaricato della rinnovazione dei libretti di matricola della gente di mare	40.000

Cap. n. 65-bis (di nuova istituzione) — Quota a carico dell'Amministrazione della marina mercantile per l'acquisto di un fabbricato in Forte dei Marmi, ad uso della Regia dogana, della Regia guardia di finanza e della Delegazione di spiaggia	L.	15.500
Cap. n. 70 — Indennità di trasferta al personale dell'Amministrazione centrale e dei Circoli ferroviari d'ispezione per opere di carattere straordinario	L.	100.000
Totale degli aumenti	L.	1.880.500

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 31 — Attrezzi, arredi, mobili, e mezzi nautici per le Capitanerie di porto, ecc.	L.	15.500
Cap. n. 33 — Sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi	L.	70.000
Cap. n. 57 — Sovvenzioni alle tramvie extra urbane a trazione meccanica, ecc.	L.	1.700.000
Cap. n. 74 — Spese per costruzioni di strade ferrate in concessione a pagamento non differito	L.	95.000
Totale delle diminuzioni	L.	1.880.500

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	L.	91.000
Cap. n. 7 — Indennità e spese per commissioni e compensi, ecc.	L.	64.000
Cap. n. 9 — Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, ecc.	L.	150.000
Cap. n. 58 — Premi per invenzioni, lavori e studi recanti utile contributo, ecc.	L.	220.000
Totale degli aumenti	L.	525.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 27 — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.	L.	150.000
Cap. n. 33 — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione, ecc.	L.	15.000
Cap. n. 34 — Servizio del genio - Spese per manutenzione, ecc.	L.	205.000
Cap. n. 54 — Spese generali delle legioni carabinieri Reali - Assegni, ecc.	L.	155.000
Totale delle diminuzioni	L.	525.000

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 2 — Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero, ecc.	L.	700.000
Cap. n. 16 — Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie, ecc.	L.	50.000
Cap. n. 45 — Premi per invenzioni, lavori e studi recanti un utile contributo, nei riguardi scientifici, tecnici ed economici, ai servizi della Regia marina	L.	8.065
Totale degli aumenti	L.	758.065

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 35 — Corpo Reali equipaggi marittimi - Vestiario	L.	58.065
Cap. n. 36 — Corpo Reali equipaggi marittimi - Vestiario	L.	300.000
Cap. n. 38 — Difese costiere - Soprassoldi al personale	L.	155.000
Cap. n. 59 — Indennità di gestione e di responsabilità	L.	26.500
Cap. n. 61 — Difese marittime e costiere - Armi, ecc.	L.	100.000

Cap. n. 63 — Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, ecc.	L.	900.000
Totale delle diminuzioni	L.	1.539.565

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

a) *In diminuzione:*

Cap. n. 30 — Costruzione, grandi riparazioni, e trasformazione di aeromobili, ecc.	L.	800.000
--	----	---------

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 128-octies — Annualità per opere di bonifica idraulica, comprese anche le opere di sistemazione montana, ecc.	L.	10.000.000
---	----	------------

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

a) *In aumento:*

Cap. n. 3-ter — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti, ecc.	L.	25.000
---	----	--------

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 41 — Spese per l'applicazione dei Regi decreti 12 agosto 1927, n. 1580, e 29 luglio 1928, n. 1843, sulla disciplina dell'industria della macinazione dei cereali, ecc.	L.	25.000
--	----	--------

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI

TABELLA C.

Tabella di variazioni sul conto dei residui dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

a) *In aumento:*

Cap. n. 67 — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie, ecc.	L.	1.000.000
Cap. n. 75 — Spese casuali ed impreviste per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie	L.	1.300.000
Cap. n. 85 — Opere marittime (Italia settentrionale)	L.	1.700.000
Cap. n. 86 — Edifici pubblici governativi (Italia settentrionale)	L.	1.300.000
Cap. n. 94 — Opere stradali, ecc. (Italia centrale)	L.	2.000.000
Cap. n. 104 — Opere in gestione dell'Ispettorato per la Maremma toscana	L.	500.000
Cap. n. 117 — Opere pubbliche in gestione dell'Alto Commissariato per la provincia e la città di Napoli	L.	2.000.000
Cap. n. 122 — Opere pubbliche nella Calabria	L.	2.000.000
Totale degli aumenti	L.	11.800.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 82 — Sussidi da concedersi ad Amministrazioni provinciali, comunali, ecc., per riparazioni di argini golenali, ecc. (Italia settentrionale)	L.	2.000.000
Cap. n. 92 — Opere marittime e stradali da classificare nella città di Fiume e nella provincia del Carnaro	L.	1.500.000
Cap. n. 99 — Edifici pubblici governativi (Italia centrale)	L.	1.300.000
Cap. n. 103 — Spese dipendenti da terremoti (Italia centrale)	L.	1.000.000
Cap. n. 107 — Utilizzazione di acque pubbliche (Italia meridionale)	L.	2.000.000
Cap. n. 110 — Opere marittime (Italia meridionale)	L.	2.000.000

Cap. n. 112 — Spese riguardanti l'edilizia scolastica, ecc. (Italia meridionale)	L.	1.500.000
Cap. n. 115 — Sussidi, ecc., per la costruzione di acquedotti, ecc. (Italia meridionale)	»	500.000
Totale delle diminuzioni	L.	11.800.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI,

TABELLA D.

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende speciali per l'esercizio finanziario 1929-30.

I. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

SPESA.

a) In aumento:

Cap. n. 7 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	L.	63.000
Cap. n. 9 — Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto, ecc.	»	50.000
Totale degli aumenti	L.	113.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 14 — Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli Enti soppressi, ecc.	L.	63.000
Cap. n. 36 — Fondo di riserva per le spese impreviste	»	50.000
Totale delle diminuzioni	L.	113.000

2. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

ENTRATA.

a) In aumento:

Cap. n. 1 — Tassa di circolazione sugli autoveicoli	L.	5.000.000 —
Cap. n. 2 — Contributo di miglioramento stradale a carico degli autoveicoli	»	5.000.000 —
Cap. n. 16-bis (di nuova istituzione) — Conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti per versamento del fondo di riserva per opere straordinarie	»	109.614.179,72
Totale degli aumenti	L.	119.614.179,72

b) Modifica di denominazione:

Cap. n. 16 — Conto corrente ordinario presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 19, ultimo comma, della legge 17 maggio 1928, n. 1094.

SPESA.

a) In aumento:

Cap. n. 1 (modificata la denominazione) — Stipendi, supplementi di servizio attivo ed aggiunta di famiglia al personale comandato dalle Amministrazioni dello Stato (spese fisse)	L.	150.000 —
Cap. n. 3 — Assegni al personale assunto a contratto di lavoro (spese fisse)	»	100.000 —
Cap. n. 3-bis (di nuova istituzione) — Retribuzione al personale giornaliero in servizio degli uffici	»	200.000 —
Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti, ecc.	»	80.000 —

Cap. n. 11 (modificata la denominazione) — Stipendi, supplementi di servizio attivo e indennità fisse agli ufficiali, sottufficiali e militi permanenti (spese fisse)
 L. | 600.000 — |

Cap. n. 16 (modificata la denominazione) — Spese per il funzionamento degli uffici e per fitto locali
 » | 200.000 — |

Cap. n. 18 — Manutenzione e riparazione di locali - Riparazione, manutenzione e trasporto di mobili e di strumenti geodetici - Spese di cancelleria e di stampa - Spese telegrafiche e telefoniche; illuminazione e riscaldamento ed altre varie relative al funzionamento degli uffici
 » | 200.000 — |

Cap. n. 22 (modificata la denominazione) — Spese per le assicurazioni del personale assunto a contratto di lavoro, dei giornalieri e salariati.
 » | 150.000 — |

Cap. n. 25 — Rimborsi eventuali di tasse e proventi
 » | 410.013 — |

Cap. n. 27-bis (di nuova istituzione) — Pensioni ordinarie ai capi cantonieri e cantonieri (spese fisse)
 » | 875.000 — |

Cap. n. 27-ter (di nuova istituzione) — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai capi cantonieri e cantonieri, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti
 » | 75.000 — |

Cap. n. 28 — Assegnazione straordinaria per l'acquisto di autoveicoli, strumenti, macchine calcolatrici e da scrivere e per spese varie relative al completamento dell'impianto degli uffici
 » | 50.000 — |

Cap. n. 30 — Manutenzione ordinaria, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade comprese entro gli abitati
 » | 3.200.000 — |

Cap. n. 31 — Riparazioni straordinarie, consolidamenti, opere di difesa, rettifiche e sistemazioni saltuarie - Costruzione di ponti e case cantoniere
 » | 4.300.000 — |

Cap. n. 37-bis (di nuova istituzione) — Fondo di riserva per opere straordinarie, da versare in conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti.
 » | 40.400.000 — |

Cap. n. 39-bis (di nuova istituzione) — Conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti per versamento del fondo di riserva per opere straordinarie
 » | 109.614.179,72 |

Totale degli aumenti L. 160.604.192,72

b) In diminuzione:

Cap. n. 2 — Rimborso al Tesoro delle spese per il personale della Corte dei conti addetto all'ufficio di riscontro, di cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1928, n. 1094
 L. | 100.000 — |

Cap. n. 5 — Spese relative al servizio delle automobili
 » | 80.000 — |

Cap. n. 14 — Paghe ai militi di riserva
 » | 100.000 — |

Cap. n. 21 — Interessi sui prestiti per l'esecuzione di lavori, ecc.
 » | 160.013 — |

Cap. n. 24 — Spese di qualsiasi natura, esclusi i premi di operosità, ecc., per l'accertamento delle entrate, ecc.
 » | 100.000 — |

Cap. n. 35 — Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni, ecc.
 » | 50.000 — |

Totale delle diminuzioni L. 590.013 —

c) Modifiche di denominazione:

Cap. n. 10 — Retribuzioni, aggiunta di famiglia, competenza ed indennità varie ai capi cantonieri e cantonieri (spese fisse).

Cap. n. 37 — Fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale.

Cap. n. 39 — Conto corrente ordinario presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 19, ultimo comma, della legge 17 maggio 1928, n. 1094.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI,

Numero di pubblicazione 305.

REGIO DECRETO 23 gennaio 1930, n. 74.

Autorizzazione al comune di Vigo a modificare la propria denominazione in « Vigo di Cadore ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 15 ottobre 1929 con cui il podestà di Vigo, in esecuzione della propria deliberazione 18 ottobre 1927, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « Vigo di Cadore »;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Belluno con la deliberazione in data 3 novembre 1927;

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonché la legge 4 febbraio 1926, n. 237;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Vigo, in provincia di Belluno, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Vigo di Cadore ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 102. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 306.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1929, n. 2392.

Riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 29 giugno 1883, n. 1514 (serie 3^a), riguardante gli istituti pubblici di educazione femminile;

Veduta la legge 25 maggio 1913, n. 517, concernente la trasformazione di istituti di istruzione e di educazione, e le modificazioni ad essa apportate col decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1387;

Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

I Reali educandati, i Conservatori della Toscana, i Collegi di Maria della Sicilia indicati nell'All. 4 e gli altri istituti pubblici di educazione femminile, che abbiano carattere laicale e non siano considerati istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dipendono dal Ministero della educazione nazionale.

Hanno titolo di Reali educandati: il Reale educatorio Maria Adelaide in Palermo, il Collegio Reale delle fanciulle in Milano, il Reale collegio femminile di S. Benedetto in Montagnana, il Reale collegio femminile agli Angeli in Verona, il Reale collegio femminile della SS. Annunziata al Poggio Imperiale in Firenze, i Reali educandati femminili in Napoli, il Regio collegio Uccellis in Udine.

Art. 2.

Ferma restando la personalità giuridica agli istituti già esistenti, di cui al precedente articolo, a quelli di nuova formazione la personalità giuridica sarà riconosciuta con Regio decreto, su proposta del Ministro per la educazione nazionale, udito il Consiglio di Stato, ovvero col Regio decreto che approva lo statuto, a norma dell'articolo seguente.

Art. 3.

Ogni istituto pubblico di educazione femminile ha un statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto Reale su proposta del Ministro per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, udito il Consiglio di Stato.

Lo statuto contiene, in accordo con le prescrizioni delle tavole di fondazione e del presente decreto, le norme relative alla costituzione e al funzionamento del Consiglio di amministrazione, allo stato ed al trattamento economico e di quietanza del personale non espressamente regolato da leggi; alla amministrazione del patrimonio, alla destinazione ed erogazione delle rendite, alla direzione e all'ordinamento dei convitti e delle scuole, alla ammissione delle giovinette, alla determinazione, destinazione, assegnazione e revoca dei posti gratuiti e semigratuiti e, in genere, alla attività dell'istituto in rapporto al conseguimento dei suoi fini.

Gli statuti degli istituti attualmente esistenti debbono essere, colla procedura sovraindicata, coordinati colle disposizioni del presente decreto.

Art. 4.

Ogni istituto pubblico di educazione femminile è governato da un Consiglio di amministrazione composto di un presidente e di due consiglieri, salvochè le tavole di fondazione dispongano diversamente.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto Reale, dura in carica tre anni e può essere confermato. Le funzioni di presidente e di consigliere sono gratuite.

Il Consiglio di amministrazione d'un istituto, a cui un'opera od altro ente di assistenza e previdenza si obblighi di affidare per più anni un ragguardevole numero di giovinette, può essere accresciuto di due membri che l'opera o l'ente ha facoltà di designare. Tale aggregazione è disposta dallo stesso Consiglio di amministrazione, con deliberazione da approvarsi nei modi indicati negli articoli 9 e 16.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa la direttrice con voto consultivo.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione delibera sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo, sui contratti e convenzioni di qualsiasi natura, sulla misura delle rette e di ogni altra contribuzione e sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; cura la conservazione e l'incremento del patrimonio; vigila sul personale di ogni categoria e grado e sul funzionamento del convitto e delle scuole, ed esercita tutte le altre attribuzioni affidategli dalle leggi, dai regolamenti e dagli statuti.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto Reale, quando, richiamato all'osservanza di obblighi impostigli per legge, persista a violarli, o per altri gravi motivi.

In caso di scioglimento il governo dell'Ente è affidato per la durata massima di un anno ad un Regio commissario straordinario. Le indennità che sia opportuno corrispondere sono determinate dal decreto Reale e poste a carico del bilancio dell'Ente.

Art. 7.

La direttrice sovrintende alla educazione delle alunne e ne risponde: dirige e sorveglia il personale ed i servizi tutti dell'istituto.

Art. 8.

Ogni istituto pubblico di educazione femminile deve disciplinare, con regolamento interno, il funzionamento degli uffici e dei servizi, come quello dei convitti e delle scuole.

Il regolamento interno è deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministro per la educazione nazionale.

Art. 9.

La tutela dei Reali educandati è direttamente esercitata dal Ministero della educazione nazionale.

Su tutti gli altri istituti pubblici di educazione femminile la tutela è esercitata dalla Giunta per l'istruzione media del R. Provveditorato agli studi della circoscrizione. Contro le deliberazioni di questa è dato ricorso, nel termine di 15 giorni, al Ministro per l'educazione nazionale, che decide con provvedimento definitivo.

TITOLO II.

DELL'AMMINISTRAZIONE.

Art. 10.

Gli istituti pubblici di educazione femminile attingono i mezzi necessari al conseguimento dei loro fini:

- a) dalle rendite del patrimonio;
- b) dalle rette e dalle tasse dovute dalle convittrici ed alunne;
- c) dai contributi e dai sussidi dello Stato, di altri Enti e di privati.

Art. 11.

L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Le entrate e le uscite dell'esercizio, siano in denaro, siano in natura, sono previste ed autorizzate dal bilancio che le ripartisce in titoli e capitoli.

Art. 12.

Le somme derivanti dalla trasformazione od alienazione di beni facenti parte del patrimonio dell'ente sono investite di regola in titoli del debito pubblico dello Stato o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Art. 13.

Le alienazioni, le locazioni, gli appalti di cose e di opere e le forniture, quando oltrepassino il valore di L. 10,000, debbono essere preceduti da pubblici incanti, nelle forme stabilite nei contratti dello Stato, salvo che l'autorità di tutela consenta la licitazione o la trattativa privata o l'esercizio in economia.

Art. 14.

Non è consentito di eccedere per alcuna spesa il relativo stanziamento di bilancio.

Alla sopraggiunta insufficienza di uno stanziamento nel titolo delle spese effettive, il Consiglio di amministrazione provvede per mezzo:

- a) di prelevamento da un fondo di riserva istituito fra le uscite straordinarie effettive nella misura non superiore ad un decimo del totale delle spese previste;
- b) di storni di fondi da altri capitoli del bilancio;
- c) di una maggiore assegnazione di bilancio, semprechè sia compensata da un maggior gettito dei capitoli delle entrate effettive.

Art. 15.

I risultati della gestione annuale sono riassunti e dimostrati nel rendiconto che comprende:

- 1) il rendiconto finanziario o conto del bilancio;
- 2) il rendiconto patrimoniale o conto del patrimonio.

Art. 16.

Sono sottoposte all'approvazione dell'autorità tutoria, e non diventano esecutive se non quando siano state approvate, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che abbiano per oggetto:

- a) il bilancio di previsione e il conto consuntivo; le nuove e maggiori spese alle quali non si provveda con prelevamento dal fondo di riserva, semprechè, in questo caso, non impegnino il bilancio per i successivi esercizi finanziari;
- b) i bandi di concorso a posti di ruolo;
- c) le nomine a posti di ruolo e l'assunzione di personale non di ruolo, nel limite dei posti stabiliti per tale personale e delle eventuali vacanze d'organico;
- d) i bandi di concorso a posti gratuiti e semigratuiti;
- e) l'accettazione o la rinuncia di lasciti o donazioni, salvo le disposizioni della legge 5 giugno 1850, n. 1037;
- f) le forniture in genere, quando la spesa superi le lire diecimila;
- g) ogni altro affare eccedente i poteri dell'ordinaria amministrazione.

Art. 17.

Il Ministro per la educazione nazionale ha facoltà di:

- a) inviare un proprio rappresentante ad assistere con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione;
- b) eseguire ispezioni ed inchieste sull'amministrazione, sui convitti e sulle scuole annesse;
- c) annullare, quando siano contrarie alle leggi ed ai regolamenti, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione o della Giunta della istruzione media.

TITOLO III.
DEL PERSONALE.

CAPO I.
Reali educandati.

Art. 18.

Alle spese per il personale direttivo, insegnante, educativo, sanitario ed amministrativo dei Reali educandati provvede lo Stato nel limite dei posti stabiliti dalle tabelle organiche approvate con Regio decreto 28 aprile 1927, n. 801.

Alle spese del rimanente personale provvede ciascun Reale educandato in conformità delle tabelle annesse al proprio statuto.

Art. 19.

All'assunzione delle istitutrici di ruolo a carico dello Stato si provvede:

a) con nomina in seguito a pubblico concorso o in seguito a scelta fra il personale di ruolo degli altri istituti pubblici di educazione femminile;

b) con trasferimento da altro Reale educandato.

Art. 20.

Ai posti di vice-direttrice si provvede con uno dei modi previsti nelle lettere a) e b) del precedente articolo o con promozione per merito di una delle istitutrici dello stesso Reale educandato.

Art. 21.

Ai posti di direttrice si provvede:

a) con nomina in seguito a pubblico concorso;

b) con trasferimento da altro Reale educandato;

c) con promozione per merito della vice-direttrice o di una delle istitutrici dello stesso Reale educandato.

Art. 22.

All'assunzione degli insegnanti di ruolo a carico dello Stato si provvede:

a) con nomina in seguito a pubblico concorso;

b) con trasferimento da altro Reale educandato;

c) col passaggio di insegnanti di ruolo dei Regi istituti medi di istruzione, o con la nomina di abilitati all'insegnamento già compresi in graduatorie di vincitori di concorso per corrispondente cattedra nei Regi istituti medi.

Gli insegnanti di ruolo, dei quali siasi disposto il passaggio a norma della lettera c), possono essere restituiti, su domanda o di ufficio, al loro ruolo di provenienza.

I trasferimenti e passaggi sono disposti soltanto tra posti di pari gruppo, grado, e sviluppo di carriera.

I concorsi saranno banditi per i gradi iniziali di ciascuna carriera.

Art. 23.

Tutti i provvedimenti di nomina, di scelta, di trasferimento, di promozione o di passaggio previsti dai precedenti articoli 19, 20, 21 e 22 sono disposti con decreto Ministeriale su proposta del Consiglio di amministrazione del Reale educandato in cui si trovano i posti vacanti.

A parità di merito si considerano come titoli di preferenza le benemerienze considerate dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 24.

Egualemente con decreto Ministeriale su designazione del Consiglio di amministrazione si provvede al conferimento

degli incarichi contemplati in organico, e all'assunzione del personale supplente ai posti di ruolo governativo.

Al personale supplente, di cui al precedente comma, spetta una retribuzione mensile pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del relativo posto di ruolo; la quale retribuzione è comprensiva della indennità per il caro-viveri.

Art. 25.

L'assunzione del personale di ruolo a carico dell'Ente, di quello supplente nei posti di detto ruolo e di quello non di ruolo, è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 26.

Salvo quanto sia diversamente disposto dal presente decreto, al personale direttivo, educativo ed amministrativo, si applicano le norme sullo stato degli impiegati civili della Amministrazione statale; e a quello insegnante, le norme sullo stato dei presidi e dei professori dei Regi istituti medi.

Per il personale direttivo ed educativo vale inoltre la disposizione vigente per i presidi e i professori dei Regi istituti medi d'istruzione, relativa al collocamento a riposo d'ufficio per limite d'età.

Art. 27.

E' di competenza della direttrice infliggerà al personale di ruolo governativo le due punizioni più lievi; le altre sono inflitte dal Ministro su proposta del Consiglio di amministrazione.

Se, a norma dell'art. 38, la direzione delle scuole sia affidata ad un preside di Regio istituto medio di istruzione, questi infligge le due punizioni più lievi al personale insegnante.

Art. 28.

Gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del presente capo non si applicano ai Reali educandati riuniti di Napoli, per i quali valgono le disposizioni di cui al seguente capo.

CAPO II.

Conservatori, Collegi di Maria ed altri istituti pubblici di educazione femminile.

Art. 29.

Le tabelle del personale di qualunque ordine e grado sono stabilite dagli statuti.

Art. 30.

Al personale di ruolo si provvede con nomina, in seguito a concorso, deliberata dal Consiglio di amministrazione o con trasferimento da altri istituti pubblici di educazione femminile, o con promozione per merito.

Art. 31.

Si applicano al personale degli istituti contemplati in questo capo le disposizioni di cui all'art. 26 del presente decreto, e quelle dell'art. 27, sostituendosi, alla competenza del Ministro, la competenza del Consiglio di amministrazione.

TITOLO IV.

DELLA EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE.

Art. 32.

Negli istituti pubblici di educazione femminile le giovanette sono avviate ad assolvere, secondo i dettami della re-

ligione e con devozione alla patria, i compiti propri della donna nella famiglia e nella società contemporanea.

Art. 33.

Gli istituti pubblici di educazione femminile possono mantenere scuole elementari e medie.

L'istruzione di primo grado è data secondo i programmi delle pubbliche scuole elementari; ad essi, tuttavia, il Consiglio di amministrazione può aggiungere, con l'approvazione del Regio provveditore agli studi, alcuni insegnamenti facoltativi.

L'istruzione media, se abbia per fine di far conseguire i titoli di studio che sono rilasciati dai Regi istituti medi di istruzione o al termine degli studi che si compiono negli stessi, deve essere impartita in scuole conformate, per programmi ed orari, ai detti istituti Regi.

Art. 34.

Nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, può essere consentita dal Regio provveditore agli studi una costituzione di cattedre di insegnamento diversa da quella fissata per i corrispondenti istituti Regi entro i limiti di organico e di spesa stabiliti per i singoli istituti.

La disposizione del Regio provveditore agli studi può essere annullata o riformata dal Ministro per la educazione nazionale, su ricorso del Consiglio di amministrazione, o di ufficio.

Art. 35.

Quando l'istruzione media non abbia il fine di cui all'ultimo comma dell'art. 33, l'ordinamento degli studi, i programmi e gli orari debbono essere preventivamente approvati dal Ministro per la educazione nazionale.

Art. 36.

E' in facoltà del Consiglio di amministrazione stipulare convenzioni con il Comune, per il mantenimento di scuole a sgravio dall'obbligo dell'istruzione elementare.

Art. 37.

I professori dei Reali educandati debbono essere provvisti dei titoli di abilitazione richiesti per i professori dei corrispondenti istituti medi governativi.

Per i professori degli altri istituti pubblici di educazione femminile valgono le disposizioni in vigore per gli istituti privati.

In ogni caso, fatta eccezione per gli insegnanti di ruolo nominati dal Ministro per la educazione nazionale, occorre l'iscrizione nell'albo professionale.

Art. 38.

Negli istituti pubblici di educazione femminile di maggiore importanza, la direzione degli studi può essere affidata, anziché alla direttrice, ad un preside dei Regi istituti di istruzione media autorizzato dal Ministro per l'educazione nazionale e collocato all'uopo fuori ruolo, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, e dell'art. 3 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, numero 1387, prorogato col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457.

Lo stipendio di detto preside graverà sul bilancio dell'Ente, se non si tratti di un Reale educandato.

I presidi, di cui al presente articolo, potranno essere restituiti, su domanda o per ragioni di servizio, al ruolo da cui provengono.

Il servizio predetto, prestato alla dipendenza degli istituti di educazione femminile, è computato, agli effetti della carriera, della anzianità e della pensione o indennità, come se fosse stato prestato nei Regi istituti di istruzione media.

Per il periodo relativo a tale servizio, la quota parte della pensione o della indennità, da liquidarsi in base agli stipendi effettivamente goduti, sarà a carico dell'Ente che ha corrisposto lo stipendio.

Art. 39.

Agli esami sostenuti nelle scuole medie conformate, è riconosciuto lo stesso valore che agli esami sostenuti nei corrispondenti istituti medi governativi.

E' in facoltà del Ministro per la educazione nazionale di nominare un commissario governativo per la vigilanza sugli esami stessi.

Il riconoscimento di cui al presente articolo può essere sospeso dal Ministro per la educazione nazionale per ragioni didattiche o disciplinari.

Art. 40.

Agli istituti pubblici di educazione femminile che non abbiano i mezzi per corrispondere al proprio personale gli stipendi delle tabelle organiche in vigore per i Reali educandati, il Ministro per la educazione nazionale può, previo parere della Giunta per l'istruzione media, accordare un contributo nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio.

Art. 41.

Il Consiglio d'amministrazione può deliberare che le sue scuole siano accessibili anche ad alunne esterne, che siano provviste dei prescritti titoli di studio.

L'iscrizione di tali alunne è in facoltà insindacabile della direttrice.

Art. 42.

Le tasse scolastiche a carico delle alunne esterne delle scuole medie conformate non possono essere inferiori a quelle stabilite per i corrispondenti Regi istituti d'istruzione media.

TITOLO V.

DELLE CONVITTRICI E DEI POSTI GRATUITI
E SEMIGRATUITI.

Art. 43.

Negli istituti pubblici di educazione femminile sono accolte, come convittrici o semiconvittrici, giovinette, anche straniere, purché appartenenti a famiglia di buona condizione sociale, le quali abbiano età non minore dei sei anni e non maggiore dei dodici al 31 dicembre dell'anno in corso. Nessuna limitazione di età è stabilita per le provenienti da altri convitti.

Art. 44.

L'istruzione religiosa alle convittrici cattoliche è impartita da un sacerdote, scelto d'accordo con l'ordinario diocesano, il quale ha cura che esse adempiano tutti i doveri del culto.

Art. 45.

Nelle scuole mantenute dagli istituti pubblici di educazione femminile si osservano le norme disciplinari in vigore per gli alunni delle pubbliche scuole elementari e medie, sostituendosi alla competenza del Collegio dei professori quella del Consiglio di amministrazione.

Le norme disciplinari per le convittrici e le semiconvittatrici sono stabilite dal regolamento interno.

Art. 46.

I posti gratuiti a carico del bilancio statale sono ciascun anno determinati nel numero ed assegnati ai singoli istituti pubblici di educazione femminile con decreto del Ministro per la educazione nazionale.

Essi sono conferiti mediante concorso per soli titoli indetto annualmente dal Ministro per la educazione nazionale.

Ugualmente per concorso sono conferiti i posti gratuiti e semigratuiti a carico del bilancio dei singoli istituti o di altri enti e fondazioni.

Art. 47.

Sono ammesse al concorso cittadine italiane e italiane non regnicole.

Le graduatorie sono formate dal Consiglio di amministrazione che, salvo particolari disposizioni di statuti e di tavole di fondazione relative ai posti non a carico del bilancio statale, avrà riguardo alle condizioni economiche, al profitto, alla buona condotta delle aspiranti e alle particolari benemerienze nazionali delle loro famiglie.

Art. 48.

Il godimento dei posti gratuiti e semigratuiti importa, di regola, il solo esonero totale o parziale dal pagamento della retta, e continua per tutta la durata degli studi, salvo i casi di decadenza, di sospensione e di revoca.

L'esonero totale o parziale delle tasse scolastiche per le alunne esterne è regolato dalle norme vigenti per le corrispondenti scuole Regie e pareggiate.

Art. 49.

I posti che si rendano vacanti dopo l'espletamento del concorso o durante l'anno scolastico e quelli che non siano coperti per mancanza di vincitrici possono essere conferiti per un solo anno dal Consiglio di amministrazione ad altre concorrenti dello stesso istituto, riconosciute meritevoli in base ai criteri di cui all'art. 47.

TITOLO VI.

DELLE RIFORME DELL'AMMINISTRAZIONE
E DELLE TRASFORMAZIONI.

Art. 50.

Gli istituti pubblici di educazione femminile, che siano soggetti alla tutela di uno stesso organo, possono essere riuniti sotto un unico Consiglio di amministrazione, quando se ne ravvisi l'opportunità per una più economica amministrazione e un più facile adempimento dei loro fini di educazione e d'istruzione.

Può, altresì, di uno o più istituti affidarsi l'amministrazione al Consiglio di amministrazione di un altro istituto.

Art. 51.

Nei casi previsti dal precedente articolo, i patrimoni e i bilanci dei singoli istituti riuniti o degli istituti concentrati presso l'amministrazione di un altro istituto, sono mantenuti distinti in modo che l'erogazione delle rendite sia fatta secondo i fini statuari di ognuno di essi.

Art. 52.

Quando per deficienza di mezzi non possa un istituto pubblico di educazione femminile soddisfare adeguatamente al suo fine statutario, o quando il fine statutario sia venuto a mancare, o sia prossimo ad esaurirsi, l'istituto è soggetto a trasformazione, giusta il principio stabilito dagli articoli 6 della legge 25 maggio 1913, n. 517, e 8 del decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1387.

Il patrimonio dell'istituto soggetto a trasformazione è posto in liquidazione e i beni risultanti, dopo soddisfatte le passività e i pesi inerenti allo stesso, saranno investiti, preferibilmente in titoli dello Stato, per la istituzione, a seconda dei casi e nel modo che meno si discosti dalla volontà dei fondatori dell'istituto trasformato, di borse di studio, di premi scolastici, di posti gratuiti presso convitti nazionali femminili o presso altri istituti pubblici di educazione femminile, o, infine, di assegni a favore di altri istituti pubblici di educazione femminile, o di casse scolastiche di Regi istituti medi d'istruzione, o di patronati scolastici.

Speciali cautele saranno osservate per la liquidazione (che sarà consentita nel solo caso che siano acquirenti il Comune o altri Enti del luogo), o per la destinazione degli oggetti ed arredi sacri e del materiale avente interesse artistico, storico o bibliografico.

In ogni caso, il patrimonio dell'istituto trasformato, invece di essere liquidato, potrà essere fuso col patrimonio di convitti nazionali femminili o di altri istituti pubblici di educazione femminile, di casse scolastiche di Regi istituti medi d'istruzione o di patronati scolastici o potrà essere conservato e destinato senz'altro alla istituzione di borse di studio, di premi scolastici o di posti gratuiti, sempre tenendo nel debito conto la originaria destinazione territoriale dell'istituto trasformato.

Art. 53.

La riunione e il concentramento di cui all'art. 50 e la trasformazione di cui al precedente articolo possono essere disposti su domanda del Consiglio di amministrazione dell'istituto, o della autorità comunale del Comune in cui l'istituto ha sede, o, di ufficio, dal Ministro per la educazione nazionale, sentiti i suddetti organi.

Art. 54.

Ai provvedimenti di riunione, di concentramento o di trasformazione si fa luogo a mezzo di decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, e, quando trattisi di Reali educandati, di concerto col Ministero delle finanze.

Art. 55.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o diverse da quelle contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 97. — MANCINI.

ALLEGATO A.

COLLEGI DI MARIA

dipendenti dal Ministero della educazione nazionale.

(V. art. 1).

Acireale.	Mineo.
Alessandria della Rocca.	Misterbianco.
Avola.	Naro.
Bisacchino.	Nicosia.
Caltabellotta.	Parco.
Caltavuturo.	Petralia Sottana.
Castelbuono.	Polizzi Generosa.
Castelvetrano.	Prizzi.
Centuripe.	Racalmuto.
Chiaromonte Gulfi.	Salaparuta.
Enna.	San Mauro Castelverde.
Gangi.	San Stefano Quisquina.
Giuliana.	Sortino.
Grotte.	Torretta.
Leonforte.	Valllunga.
Melilli.	Vizzini.
Menfi.	

Numero di pubblicazione 307.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1929, n. 2393.

Modificazioni al R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, contenente norme per l'attuazione del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
In virtù della facoltà a Noi delegata dalla legge 13 dicembre 1928, n. 2832;

Vista la Carta del Lavoro 21 aprile 1927;

Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003;

Visto l'art. 5 del R. decreto 9 dicembre 1929, n. 2333;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La denominazione del Capo VI del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, è così modificata:

« Richieste di iscrizioni e denunce agli uffici di collocamento ».

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 21 del decreto di cui all'articolo precedente è sostituito il seguente:

« I datori di lavoro devono scegliere i prestatori d'opera disoccupati, di cui hanno bisogno, tra gli iscritti agli uffici di collocamento e per il tramite degli uffici stessi, preferendo coloro che appartengono al Partito Nazionale Fascista e ai Sindacati fascisti e gli ex combattenti ».

All'ultimo comma dello stesso articolo è sostituito il seguente:

« Le richieste di iscrizione, prescritte per i prestatori d'opera dall'art. 11 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, e le denunce, prescritte per i datori di lavoro dall'art. 13 dello stesso Regio decreto, possono essere fatte verbalmente o con lettera raccomandata ».

Art. 3.

All'art. 22 del predetto R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, è sostituito il seguente:

« Il datore di lavoro è dispensato dall'obbligo di cui all'art. 2 del R. decreto 9 dicembre 1929, n. 2333, se il prestatore d'opera viene assunto in servizio per meno di una settimana.

« Se, per ragioni tecniche o per eventi straordinari, il lavoro viene sospeso per un periodo non superiore ad un mese, o se, per la natura stessa della produzione, sono necessari cicli stagionali o comunque periodici di lavoro e di riposo, i datori di lavoro e i lavoratori non sono obbligati a fare agli uffici di collocamento le richieste di iscrizione e le denunce prescritte dagli articoli 11 e 13 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, sempre che non intervenga il licenziamento ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — ROCCO —
MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 103. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 febbraio 1930.

Collocamento a riposo del gr. uff. dott. Ignazio Mormino, direttore generale del Banco di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto lo statuto del Banco di Sicilia, approvato con Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211;

Vista la domanda di collocamento a riposo presentata dal gr. uff. dott. Ignazio Mormino, direttore generale del Banco di Sicilia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il gr. uff. dott. Ignazio Mormino, direttore generale del Banco di Sicilia, è collocato a riposo con decorrenza dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1930 - Anno VIII
(1140)

REGIO DECRETO 20 febbraio 1930.

Nomina del comm. rag. Salvatore Badami a direttore generale del Banco di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 dello statuto del Banco di Sicilia, approvato con R. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211;

Visto il Nostro decreto odierno, col quale il gr. uff. dottor Ignazio Mormino, direttore generale del Banco di Sicilia, viene collocato a riposo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. rag. Salvatore Badami è nominato direttore generale del Banco di Sicilia, con decorrenza dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1930 - Anno VIII
(1141)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 febbraio 1930.

Nomina del Comitato per l'amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione biennale internazionale d'arte » con sede in Venezia.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33;

Viste le proposte dei Ministri per l'interno, per l'educazione nazionale e per le corporazioni;

Decreta:

Il Comitato per l'amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione biennale internazionale d'arte » con sede in Venezia, è costituito come segue:

Volpi di Misurata conte Giuseppe, Ministro di Stato, presidente;

Ciardi Beppe, artista, membro;

Maraini comm. Antonio, scultore, membro;

Piacentini gr. uff. Marcello, architetto, membro;

Zorzi conte dott. Ettore, podestà di Venezia, membro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1102)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1929.

Condizioni generali di polizza, tariffe e regolamento per la loro applicazione, relativi alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro in Tripolitania e in Cirenaica.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visti i Regi decreti 25 maggio 1913, n. 668, 18 marzo 1923, n. 897, e 29 novembre 1928, n. 3299;

Visto il decreto Ministeriale 23 dicembre 1913, che approva, in via provvisoria, le condizioni generali di polizza, le tariffe ed il regolamento per la loro applicazione, relativi alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro in Tripolitania e Cirenaica;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919 che approva la tariffa di premi per l'assicurazione della gente di mare;

Visto il R. decreto 14 luglio 1921, n. 1069, che approva l'aumento del 10 per cento alle tariffe vigenti nel Regno;

Considerato che detto aumento è stato applicato in Tripolitania e in Cirenaica;

Che la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, in attesa di ultimare gli studi per le variazioni da apportare alle condizioni generali di polizza e per la revisione generale delle tariffe, ha richiesto di mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1931 le condizioni generali di polizza, le tariffe ed il regolamento, attualmente applicati nelle Colonie predette;

Visto l'art. 33 del R. decreto 25 maggio 1913, n. 668;

Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le condizioni generali di polizza, le tariffe ed il regolamento per la loro applicazione, relativi alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, attualmente applicati in Tripolitania e in Cirenaica, continuano ad aver vigore fino al 31 dicembre 1931, in attesa che vengano definitivamente approvate le nuove condizioni generali di polizza e le nuove tariffe in corso di studio.

Art. 2.

Un esemplare delle condizioni generali di polizza, delle tariffe e del regolamento per la loro applicazione sarà depositato presso il Ministero delle colonie e presso i Governi coloniali, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Roma, addì 10 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro per le colonie:

DE BONO.

Il Ministro per le corporazioni:

BOTTAI.

(1090)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1930.
Istituzione del campo di fortuna di Treviso.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Treviso, in provincia di Treviso, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Demolizione dei fabbricati colonici compresi entro il confine del campo — Demolizione della strada comunale « Morganella » attraversante il campo e ricostruzione della stessa sul confine sud — Demolizione e colmata di canaletti in calcestruzzo e delle paratoie per le prese di irrigazione del terreno esistenti sul lato sud e ovest del campo derivati dal canale della « Vittoria » — Spostamento fuori dei confini della zona di servitù di due linee ad A. T. attraversanti il campo e di quella a B. T. su pali di legno corrente lungo la strada comunale « Morganella » — Abbattimento di tutti i soprassuoli esistenti entro i confini del campo — Livellamento generale del terreno con spianamento di ondulazioni e colmature di buche e depressioni dovute a cave di ghiaia e a carrarecce — Apporto di terra vegetale per costituire, nei punti mancanti, una strada di almeno 30 centimetri sopra il sottofondo ghiaioso — Aratura, erpicatura, concimazione e semina prativa di tutta la superficie del campo — Rullatura leggera del terreno — Costruzione dei segnali d'atterraggio e del nominativo del campo — Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi 18 a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 14 febbraio 1930 - Anno VIII

p. Il Ministro: RICCARDI.

(1091)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1930.

Istituzione del campo di fortuna di Lugo, in provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Lugo, in provincia di Ravenna, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Soppressione della strada comunale detta del Rio Bagnara - Costruzione di un tronco di strada lungo l'argine dello Scolò Condottello di Bagnara al limite ovest del campo, in sostituzione della strada soppressa - Demolizione di due case coloniche, con adiacenze rustiche e di una casetta operaia situate a circa metà del campo - Abbattimento di alberi ed estirpazione delle relative ceppaie - Estirpazioni di viti - Colmata di fossi e di scoline d'irrigazione - Agguagliamento in piano del terreno - Aratura, concimazione, semina e rullatura leggera di tutta la superficie del campo per l'impianto del prato stabile asciutto - Costruzione dei segnali d'atterraggio, del nominativo del campo e degli angolari - Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi sei a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 14 febbraio 1930 - Anno VIII

p. Il Ministro: RICCARDI.

(1092)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1930.

Istituzione del campo di fortuna di Agrigento.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Agrigento, in provincia di Agrigento, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Movimenti di terra con scavi, interri e spianamento - Sbiancamento di punto di roccia affioranti - Raccolta di pietre sparse nel campo - Aratura, erpicatura e rullatura leg-

gera del terreno - Impianto del prato stabile asciutto - Costruzione dei segnali d'atterraggio e del nominativo del campo - Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi diciotto a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 14 febbraio 1930 - Anno VIII

p. Il Ministro: RICCARDI.

(1093)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1930.

Revoca del decreto Ministeriale 31 luglio 1928 che istituiva il campo di fortuna di Aquino, in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1928 che istituisce il campo di fortuna di Aquino, in provincia di Frosinone;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Articolo unico.

E' revocato il decreto Ministeriale 31 luglio 1928 col quale veniva istituito il campo di fortuna di Aquino, in provincia di Frosinone.

Roma, addì 14 febbraio 1930 - Anno VIII

p. Il Ministro: RICCARDI.

(1095)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1930.

Istituzione del campo di fortuna di Ribera, in provincia di Agrigento.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Ribera, in provincia di Agrigento, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Demolizione di una casa colonica - Spianamento del terreno - Colmata di fossi d'irrigazione - Spostamento della Regia trazzera « La Piana » - Aratura, erpicatura e rullatura leggera del terreno - Impianto del prato stabile asciutto - Costruzione dei segnali d'atterraggio e del nominativo del campo - Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi diciotto a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 14 febbraio 1930 - Anno VIII

p. Il Ministro: RICCARDI.

(1094)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1930.

Revoca del decreto Ministeriale 31 ottobre 1928 che istituiva il campo di fortuna di Vipiteno, in provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 13 novembre 1928, che istituisce il campo di fortuna di Vipiteno, in provincia di Bolzano;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Articolo unico.

E' revocato il decreto Ministeriale 31 ottobre 1928, col quale veniva istituito il campo di fortuna di Vipiteno, in provincia di Bolzano.

Roma, addì 14 febbraio 1930 - Anno VIII

p. Il Ministro: RICCARDI.

(1096)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1930.

Assegnazione di un premio ai pescatori italiani che durante l'anno 1930 conseguano la qualifica di motorista autorizzato alla condotta di motori ausiliari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca;

Riconosciuta l'opportunità che un maggior numero di persone, appartenenti alla classe dei pescatori, conseguano i requisiti necessari per la conduzione di motori marini per l'esercizio della pesca;

Decreta:

Art. 1.

A ciascun pescatore italiano, che, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1930, conseguirà la qualifica di motorista autorizzato alla condotta dei motori ausiliari, secondo le disposizioni emanate dal Ministero delle comunicazioni (Direzione generale marina mercantile) sarà assegnato un premio, in danaro, di L. 300.

Art. 2.

Ciascuna Capitaneria di porto, sede di Commissione esaminatrice, non appena terminati gli esami, invierà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale dell'agricoltura - Divisione pesca, l'elenco nominativo dei pescatori che avranno conseguito la qualifica di cui sopra, nel periodo di cui all'art. 1.

Gli elenchi dovranno contenere il cognome, il nome, la paternità, il domicilio dei proposti, e la data di conseguimento della qualifica.

Le Capitanerie correderanno gli elenchi di una attestazione dal quale risulti che la persona proposta per il premio esercita effettivamente il mestiere di pescatore ed è provvista del libretto di matricola e del foglio di ricognizione di cui all'art. 18 e seguenti del Codice della marina mercantile e 114 e seguenti del regolamento.

Art. 3.

In base agli elenchi di cui al precedente articolo il Ministro darà corso al pagamento dei premi.

La spesa relativa graverà sul cap. 109 del bilancio di questo Ministero, per l'esercizio 1929-30, sul quale è all'uopo impegnata la somma di L. 40.000.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: ACERBO.

(1110)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-10725.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Iancar fu Anna, nato a Trieste il 21 ottobre 1894 e residente a Trieste, via dei Porta, n. 32-A, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ianni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Iancar è ridotto in « Ianni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(300)

N. 11419-11523.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Iasbitz fu Giovanni, nato a Trieste il 14 giugno 1888 e residente a Trieste, S. Maria M. Sup., n. 136, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tassini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Iasbitz è ridotto in « Tassini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(301)

N. 11419-10727.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Riccardo Ierich fu Giovanni, nato a Trieste il 17 novembre 1882 e residente a Trieste, via Farneto, n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ierini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Riccardo Ierich è ridotto in « Ierini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Erminia Ierich nata Zotter di Antonio, nata il 1° ottobre 1894, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(302)

N. 11419-14255.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dal sig. Aldo Logan di Giovanni, nato a Trieste il 23 giugno 1907 e residente a Trieste via Manzoni, n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gianni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Aldo Logan è ridotto in « Gianni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(303)

N. 11419-7667.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dal sig. Giulio Ipavitz fu Elisa, nato a Trieste il 4 luglio 1875 e residente a Trieste, via Ginnastica, n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pavisi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giulio Ipavitz è ridotto in « Pavisi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Elena Ipavitz nata Raspottnigg fu Francesco, nata il 18 agosto 1876, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(304)

N. 11419-11524.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Iurettig fu Giovanni, nato a Trieste il 16 marzo 1903 e residente a Trieste, via Crocifisso, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giorgetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Iurettig è ridotto in « Giorgetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(305)

N. 11419-11526.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Iuricic di Luigi, nato a Trieste il 23 ottobre 1900 e residente a Trieste, via Madonna del Mare, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giorgi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Iuricic è ridotto in « Giorgi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(306)

N. 11419-11527.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Iurjavcic fu Bartolomeo, nato a Trieste il 1° febbraio 1862 e residente a Trieste, via Aldo Manuzio, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « De Giorgi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Iurjavcic è ridotto in « De Giorgio ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Iurjavcic nata Gerzel fu Andrea, nata il 2 agosto 1871, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(307)

N. 11419-11530.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dal sig. Felice Ivancich fu Pietro, nato a Gorizia il 27 novembre 1878 e residente a Trieste, via Slataper, n. 28, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Iviani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Felice Ivancich è ridotto in « Iviani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Ivancich nata Silig fu Giuseppe, nata il 1° maggio 1876, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso

Trieste, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(308)

N. 11419-14291.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dalla signorina Gemma Ivancich fu Anselmo, nata a Capodistria il 10 agosto 1885 e residente a Trieste, via Toro, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Iviani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Gemma Ivancich è ridotto in « Iviani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Elsa Ivancich di Gemma, nata il 13 agosto 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(309)

N. 11419-11467.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dal sig. Oscarre Kalcic fu Agostino, nato a Trieste il 17 maggio 1880 e residente a Trieste, via Sara Davis, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Calici »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oscarre Kalcic è ridotto in « Calici ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Luigia Kalcic nato Cristofoli fu Angelo, nato il 20 novembre 1882, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(310)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si nota che S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, con nota in data 23 febbraio 1930 ha presentato all'Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, contenente provvedimenti temporanei per le fusioni di società commerciali.

(1142)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GUERRA

Avviso di rettifica.

Nel decreto Ministeriale in data 10 febbraio 1930-VIII, relativo a concorsi a posti di chimico aggiunto e di capotecnico chimico aggiunto nei ruoli del personale tecnico civile per il servizio chimico militare, all'art. 2 (1° comma), ove è detto « 25 anni », deve leggersi invece « 35 anni » come risulta dall'anzidetto decreto originale.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Approvazione di nomine sindacali.

Si porta a conoscenza che con decreti Ministeriali in data 11 febbraio 1930, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Dott. Felice Barmina a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Sassari.
Dott. Antonio Giuseppe Arru Bartoli a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Sassari.

On. gr. uff. ing. Luciano Scotti a presidente dell'Unione industriale fascista della provincia di Varese.

Cav. Giuseppe Benelli a presidente dell'Unione industriale fascista della provincia di Pesaro.

Dott. Giuseppe Lombardo Longobardi a segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Aquila.

Avv. Vittore Tattara a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Lucca.

Pietro Frigeri a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Rovigo.

Emilio Cacciari-Palmirani a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Bologna.

Antonio Renaudo a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Cuneo.

Rag. Vincenzo Pietrasanta a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Alessandria.

Cav. Edgardo Cugini a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Ascoli Piceno.

Marco Scardovi a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Benevento.

Dott. Pompeo Balzardi a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Cuneo.

On. dott. Vito Palermo a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Agrigento.

Nico Solinas a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Sassari.

Rag. Tonino Agodi a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Siracusa.

Dino Cecconi a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Trapani.

(1117)

Si porta a conoscenza che con decreti Ministeriali in data 13 febbraio 1930, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Cav. Nicola Napoli a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Salerno.

Comm. Michele Guida a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Taranto.

Edoardo Polacco a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Brindisi.

Scipione Picchi a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Firenze.

Andriani Dino a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Salerno.

(1119)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 42.

Media dei cambi e delle rendite

del 22 febbraio 1930 - Anno VIII

Francia	74.70	Belgrado	33.70
Svizzera	368.42	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.84	Albania (Franco oro).	365 --
Olanda	7.66	Norvegia.	5.105
Spagna	236.50	Russia (Cervonetz)	98 --
Belgio	2.661	Svezia	5.125
Berlino (Marco oro)	4.56	Polonia (Sloty)	214 --
Vienna (Schillinge)	2.689	Danimarca	5.112
Praga	56.57	Rendita 3.50 %	67.10
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	61.50
Peso Argentino { Oro	16.37	Rendita 3 % lordo	41.50
{ Carta	7.19	Consolidato 5 %	79.75
New York	19.095	Obblig. Venezia 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.95	I serie	73.975
Oro	368.44	II serie	73 --

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione.

2ª Pubblicazione.

Elenco n. 27.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Buono Tesoro ordinario serie C	1327	Cap. 2,000 —	Gugliotta <i>Annetta</i> di Rosario, minore sotto la p. p. del padre.	Gugliotta <i>Bartolomea</i> di Rosario, minore ecc. come contro.
3.50 %	36912	315 —	Grassi Carlo fu Giuseppe di Milano, minore rappresentato dalla madre <i>Elisa</i> Mazzoni, ved. Grassi; con usuf. vital. a Mazzoni <i>Elisa</i> di Carlo, ved. Grassi.	Grassi Carlo fu Giuseppe, minore rappresentato dalla madre Mazzoni <i>Matilde-Elisabetta detta Elisa</i> di Carlo, ved. Grassi, dom. in Milano; con usuf. vital. a Mazzoni <i>Matilde-Elisabetta detta Elisa</i> di Carlo, ved. Grassi.
Cons. 5 %	417449	240 —	Coccapani Imperiali Laura fu <i>Battista</i> , moglie di Tacoli Agostino, dom. a Bologna; con usuf. vital. a Bruzzi Fortunato fu Vincenzo.	Coccapani Imperiali Laura fu <i>Giovanni Battista</i> , moglie ecc. come contro.
"	417450	240 —	Coccapani Imperiali Isabella fu <i>Battista</i> , vedova Violi, dom. in Bologna; con usuf. come la precedente.	Coccapani Imperiali Isabella fu <i>Giovanni Battista</i> , ved. ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	232280	4,230 —	Brescia Francesca fu Giovanni, moglie di Maizza Michele di Vito, dom. in Monopoli (Bari); con usuf. congiuntivo e cumulativo ai coniugi Brescia <i>Vincenzo</i> fu Teodoro e Amodio Lucrezia fu Francesco, dom. in Monopoli (Bari).	Intestata come contro; con usuf. congiuntivo e cumulativo ai coniugi Brescia <i>Vito</i> fu Teodoro ed Amodio Lucrezia fu Francesco, dom. come contro.
Cons. 5 %	189821	65 —	Roberto Armida fu Giuseppe, <i>nubile</i> , dom. a Novara.	Roberto Armida fu Giuseppe, <i>moglie di Roberto Umberto</i> , dom. in Novara.
"	222854	105 —	Del Pizzo Teresa fu Raffaele moglie di <i>Ciar-di Gabriele</i> fu Pellegrino, dom. a Maiori (Salerno), vincolata.	Del Pizzo Teresa fu Raffaele, moglie di <i>Ciar-do Gabriele</i> fu Pellegrino, dom. a Maiori (Salerno), vincolata.
"	373123	16,150 —	Rocca <i>Lazzaro-Emilio</i> fu Giuseppe, dom. in Lavagna, vincolata.	Rocca <i>Lazzaro-Bartolomeo-Emilio</i> fu Giuseppe ecc. come contro.
"	81724	150 —	<i>Bongiovanni</i> Matteo detto Luigi, Emilia, Giovanna ed <i>Angelo</i> , fratelli e sorelle di Biagio, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Torino; con usuf. vital. a <i>Bongiovanni</i> Biagio fu Matteo.	<i>Bongiovanni</i> Matteo detto Luigi, Emilia, Giovanna, ed <i>Angiolino</i> fratelli e sorelle di Biagio, minori ecc. come contro; con usuf. vital. a <i>Bongiovanni</i> Biagio fu Matteo.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificata.

Roma, 1º febbraio 1930 - Anno VIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione

2ª Pubblicazione.

(Elenco N. 26).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Buono del Tesoro ordinario serie A - csero. 1925-26	578	Cap. 500 —	Diaz Mariano di Salvatore.	Diaz Mariano di Salvatore <i>minore sotto la p. p. del padre.</i>
3.50 %	779619	175 —	Galli Silvio fu <i>Pacifico</i> , dom. a Spezia (Genova), con usuf. vital. a Cappellini Maddalena fu Fortunato nubile, dom. a Bagni San Giuliano (Pisa).	Galli Silvio fu <i>Pompeo</i> ecc, come contro, e con usuf. vital. come contro.
,	51312	45.50	Ruggiero <i>Luigi</i> fu Raffaele, dom. in Napoli, vincolata.	Ruggiero <i>Nicola-Luigi</i> fu Raffaele, dom. in Napoli, vincolata.
Cons. 5 %	489559	170 —	Ferrari Vanda fu Pasquale minore sotto la p. p. della madre Cresta Rosa fu Giuseppe, ved. Ferrari, dom. a Genova - Pegli; con usuf. a Cresta Rosa fu Giuseppe vedova Ferrari, dom. a Genova - Pegli.	Ferrari Vanda fu Pasquale, minore sotto la p. p. della madre Cresta Rosa di Giuseppe ved. Ferrari, dom. a Genova - Pegli; con usuf. a Cresta Rosa di Giuseppe, ved. ecc. come contro.
3.50 %	743280	21 —	Buonocore Olimpia fu Paolo moglie di Buonpane Giuseppe, dom. a Napoli; con usuf. vital. congiuntamente a Punzo <i>Maddalena</i> , Filomena, <i>Michelina</i> e Maria fu Antonio, nubili, dom. a Napoli.	Intestata come contro; con usuf. vital. congiuntamente a Punzo <i>Maria-Maddalena</i> , Filomena, <i>Michelina</i> e Maria fu Antonio, nubili, dom. a Napoli.
3 %	45047	2400 —	Tarditi <i>Eugenia</i> fu Eugenio, minore sotto la curatela del marito Filippi Ernesto fu Luigi, dom. a Torino, vincolata.	Tarditi <i>Maria-Maddalena-Carolina-Eugenia</i> fu Eugenio, minore ecc. come contro, vincolata.
3.50 %	223806	105 —	Balestrero Giovanni Battista fu Antonio, domiciliato in Alessandria, vincolata.	Balestrero Giovanni Battista fu <i>Giovanni-Antonio</i> , dom. in Alessandria, vincolata.
Cons. 5 %	4524	175 —	Tallone <i>Bartolomeo</i> fu Felice, dom. in Oneglia (Porto Maurizio) ipotecata per cauzione di Tallone Giovanni di <i>Bartolomeo</i> quale Conservatore dell'Archivio notarile distrettuale di Oneglia.	Tallone <i>Pietro-Bartolomeo</i> fu Felice, dom. come contro; ipotecata per cauzione di Tallone Giovanni di <i>Pietro-Bartolomeo</i> ecc. come contro.
3.50 %	578387	93 —	Luchini Paolo, <i>Giuseppe</i> , <i>Luigi</i> , <i>Florinda</i> ed Erminia fu Armando od Ermando, minori sotto la p. p. della madre Pellegrini Adele fu Luigi, dom. a Lappia, comune di Barga (Lucca).	Luchini Paolo, <i>Luigi-Pietro-Giuseppe</i> , <i>Luigi-Angiolo-Demetrio</i> , <i>Florinda</i> ed Erminia fu Armando od Ermando, minori ecc. come contro.
3.50 %	628719 628718	31.50 38.50	Sambuceti Giovanni / di Antonio, minori Sambuceti Rosa (sotto la p. p. del padre, dom. a Santa Maria di Monticelli, frazione del Comune di Cogorno (Genova); con usuf. a Sambuceti Antonio fu <i>Andrea</i> , dom. come sopra.	Intestate come contro, con usuf. a Sambuceti Antonio, fu Antonio, dom. come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Buono del Tesoro quinquennale 14 ^a emissione	24	Cap. 200 —	Ferrari <i>Bianca</i> , Renzo e Nella di <i>Prospero</i> , minori sotto la p. p. del padre.	Ferrari <i>Archilde</i> , Renzo e Nella di <i>Pietro del- to Prospero</i> , minori ecc. come contro.
3.50 %	789866	420 —	Andreani <i>Giuseppe o Giuseppe-Alessandro</i> fu Cesare, dom. in Levanto (Genova).	Andreani <i>Alessandro-Giuseppe</i> fu Cesare, do- miciliato come contro.
Cons. 5 %	406254	465 —	<i>Tuccio</i> Lucia fu Francesco minore sotto la tutela di Savastano Aniello fu Luigi, dom. a Torre del Greco (Napoli).	<i>Tucci</i> Lucia fu Francesco, minore ecc. come contro.
»	204267	60 —	Canevali Maria di <i>Battista</i> minore sotto la p. p. del padre, dom. a Lanzo Intelvi (Como); con usuf. vital. a Canevali <i>Battista</i> fu Giu- seppe, dom. a Lanzo Intelvi (Como).	Canevali Maria di <i>Giovanni Battista</i> minore ecc. come contro; con usuf. vital. a Cane- vali <i>Giovanni-Battista</i> fu Giuseppe, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificata.

Roma, 25 gennaio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(904)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Conversione di certificati di rendita consolidato 5 %.

(2^a pubblicazione).

Avviso n. 120.

Quest'Amministrazione ha proceduto alla conversione dei certificati consolidato 5 % (1861), n. 45746/392256 di L. 1020, n. 45747/292257 di L. 1065, n. 45751/392261 di L. 5, n. 45748/392258 di L. 255, totale L. 2345, intestati a Maiorana Cucuzzella Salvatore fu Benedetto, ipotecati a favore della Tesoreria speciale e con attergati irregolari di cessione delle rendite a favore di Maiorana Benedetto di Giuseppe, in data 7 settembre 1869.

Si previene chiunque possa avervi interesse che le parti dei certificati consolidato 5 % contenenti le suaccennate cessioni sono state unite ai corrispondenti nuovi titoli del consolidato 3,50 % nn. 61496, 61497, 61501 e 61498 rispettivamente di L. 714, 745,50, 3,50 e 178,50 emessi in sostituzione per conversione in modo da formarne parte integrante e che perciò isolatamente non hanno alcun valore.

Roma, 8 febbraio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1043)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di vaglia del Tesoro.

(3^a pubblicazione).

Avviso n. 59.

E' andato smarrito il vaglia del Tesoro n. 4218 di L. 32,25 emesso dalla Tesoreria centrale il 29 marzo 1926 a favore della signora Gori Anna di Angelo vedova di Di Bartolomco Sebastiano.

Si fa presente che trascorsi sei mesi dalla data del presente avviso e qualora nel frattempo non siano state notificate opposizioni, sarà provveduto, in conformità delle disposizioni dell'art. 367 delle istruzioni generali sul servizio del Tesoro all'emissione del modello 128-T in sostituzione del vaglia smarrito che sarà ritenuto di nessun valore.

Roma, 18 ottobre 1929 - Anno VII

p. Il direttore generale: BRUNI.

(5897)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi per titoli ed esami ai posti di capo officina
nella Regia scuola di avviamento di Giulianova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in applicazione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 18 dicembre 1925, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1926, che approva la pianta organica della Regia scuola di avviamento di Giulianova;

Vista la lettera n. 101894 del 20 febbraio 1929 del Ministero delle finanze che autorizza a bandire i concorsi per i posti di capi officina per il ferro e per il legno nella Regia scuola di avviamento di Giulianova;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Regia scuola di avviamento di Giulianova sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di:
capofficina titolare per il ferro;
capofficina titolare per il legno.

Art. 2.

I capi officina prescelti iniziano la loro carriera come capofficina inquadrati nel gruppo B, grado 12°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 5750 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1450 (aumentabili in conformità della tabella n. 1 annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047) e la proseguono fino al grado 10°. Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi su carta bollata da L. 3, corredate dai documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero della istruzione pubblica (Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nelle domande, una per ogni concorso, occorre indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari o altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità dei candidati ad occupare i posti di capofficina indicati nell'art. 1. Per il personale in servizio come titolare nelle Regie scuole di avviamento, titoli di esercizio professionale;

2° copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficio sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

5° certificato rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione di L. 50 per ciascun concorso fatta alla Regia scuola di avviamento di Giulianova;

9° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo, debbono essere comprovate dai relativi documenti;

10° elenco in carta libera e in duplice copia dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozza di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segreteria di un Istituto di istruzione superiore, dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati da Scuole dipendenti dalla Direzione generale istruzione tecnica, debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove, per mezzo di lettera raccomandata o telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie, ed in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto la sua accettazione al posto, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 settembre 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(1111)

ROSSI ENRICO, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.